



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA
00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114
TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI
14/04/2010 U-nd/1757/2010



/U-MC/10

Circ. n. 331/XVII Sess.

ORDINE INGEGNERI PROV. DI VENEZIA
Prot. N. 66
15 APR 2010

Ai Consigli degli Ordini e alle
Federazioni e/o Consulte
Regionali degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Tar Puglia, Lecce, sez. III, n.577/2010 - bando per l'affidamento di un incarico di progettazione - pagamento del compenso professionale subordinato al finanziamento dell'intervento - illegittimità - prot. CNI n. 1049

Con la presente si trasmette a tutti gli Enti in indirizzo la sentenza 20 febbraio 2010 n.577 della Terza Sezione del Tar Puglia, Lecce, in tema di affidamento degli incarichi di architettura ed ingegneria e corresponsione dei relativi compensi professionali.

Al Tar pugliese si era rivolto l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce per contestare il bando di gara a procedura aperta indetto dal Comune di Cutrofiano (LE) per l'affidamento di un incarico di progettazione, contenente la clausola secondo cui il pagamento del compenso professionale era subordinato al finanziamento dell'intervento, mentre il professionista s'impegnava a non ricevere nessun compenso, nemmeno per le spese vive, qualora l'intervento non fosse stato ammesso a finanziamento.

Il giudice amministrativo di primo grado ha accolto il ricorso dell'Ordine provinciale, facendo leva sul disposto dell'art.92, primo comma, del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163) che, come noto, vieta la possibilità di subordinare la corresponsione dei compensi per la progettazione e le attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata (in allegato).

Il Tribunale Amministrativo Regionale, inoltre, ha rigettato la tesi della difesa del Comune, che aveva prospettato l'avvenuta abrogazione dell'art.92 *cit.* ad opera dell'art.2 del *cd* Decreto Bersani (decreto-legge n.223/2006, convertito in legge dalla l. 248/2006), affermando che il Decreto Bersani, "pur avendo eliminato i minimi tariffari e consentendo di concordare tariffe parametrare ai risultati ottenuti", non contempla affatto l'abrogazione dell'anzidetto divieto che deve ritenersi, pertanto, attualmente vigente e confermato.

Pur ribadendo un principio consolidato, si segnala la pronuncia allegata perché costituisce uno dei pochi interventi giurisprudenziali sulla specifica questione e si ritiene quindi possa essere utilmente sfruttata nei confronti di quelle amministrazioni che intendessero a loro volta, nei bandi di gara, subordinare il compenso del progettista al finanziamento dell'intervento.

A tal fine si invitano gli Ordini provinciali a darne ampia diffusione nel proprio ambito territoriale di riferimento, a beneficio di tutti gli operatori del settore, professionisti e stazioni appaltanti.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Dott. Ing. Roberto Brandi)

IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Giovanni Rolando)



Allegati:

- 1) art.92 decreto legislativo n.163/2006 ;
- 2) sentenza Tar Puglia, Lecce, III sez., 20/02/2010 n.577.